

23/136/CU12/C10

## **POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO**

**Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

### ***Punto 12) Odg Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

#### **Proposte emendative:**

##### ***Proposta parzialmente ablativa di un comma***

art. 2 comma 1 lettera q)  
la lettera q, comma 1 dell'art.2 è soppressa.

#### **Relazione illustrativa**

Si propone la cancellazione della lettera indicata in quanto non in linea con il quadro normativo nazionale ed europeo.

La fissazione di criteri di premialità nel finanziamento di azioni su Piani regionali deve essere in linea con gli obiettivi di un piano e non può essere selettiva per un settore specifico a scapito di altri.

##### ***Proposta parzialmente ablativa di un comma***

art. 2 comma 1 lettera s)  
la lettera s, comma 1 dell'art.2 è SOPPRESSA.

#### **Relazione illustrativa**

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera s) “*includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale dell'agroalimentare nazionale*”, si sottolinea la necessità di considerare che l'attuazione combinata di tale previsione con quella di cui alla lettera c) del citato articolo, “*prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore anche mediante l'istituzione di un Ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività*”, potrebbe portare ad un nuovo percorso di certificazione del materiale vivaistico orticolo e frutticolo sotto il controllo dell'istituendo “Ufficio per la filiera del florovivaismo”. Il rischio è che tale nuovo

sistema di certificazione potrebbe sovrapporsi a, o finanche arrivare a sostituire l'attuale sistema di tracciabilità e di certificazione fitosanitaria già compiutamente normato ed efficace. Pertanto, si ritiene opportuno valutare l'eliminazione della lettera s), tenuto conto che il sistema di certificazione esistente risponde già adeguatamente alle necessità pubbliche e degli operatori professionali, o in subordine specificare che, in fase di attuazione della delega, la previsione di cui alla lettera s) punti a valorizzare e preservare il sistema di tracciabilità e di certificazione fitosanitaria esistente.

## Osservazioni

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera e) *“prevedere l'elaborazione, con cadenza quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10”*, si sottolinea l'opportunità di prevedere l'istituzione di uno specifico Comitato tecnico Florovivaistico per la redazione del Piano nazionale. Tra i componenti dello stesso sarebbe necessario inserire i rappresentanti delle Regioni in cui questo settore è più sviluppato. Sarebbe inoltre necessario prevedere come componenti di diritto anche i tre membri istituzionali del “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico”, al fine di garantire il previsto coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera “l) *operare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti al fine di certificare il rispetto di standard di processo e prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un marchio unico distintivo, che garantisca le produzioni nazionali, (...)*” si segnala la preesistenza di etichette del materiale certificato pertanto la ricognizione degli stessi è condivisibile.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera “m) *disciplinare i Centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica*” si sottolinea la necessità di definire i “Centri per il giardinaggio”. I rivenditori di piante (comunemente definiti “garden”) la cui attività di commercializzazione è rivolta esclusivamente a soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita di piante, non sono obbligati alla registrazione secondo la normativa fitosanitaria in vigore.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera “n) *definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni dell'ISTAT*” si segnala che tale definizione deve essere coerente con la normativa nazionale fitosanitaria.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera "r) *“prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, ai fini di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana e di perseguire gli altri fini forestali”*, risulta necessario CHIARIRE l'ambito della delega, tenendo conto in particolare della normativa di settore sulla vivaistica forestale (Dlgs. 386/2003 e relativi decreti attuativi).

Roma, 6 settembre 2023